

DECRETO LAVORO: n° 48 del 04 maggio 2023 che contiene alcune modifiche al D.lgs. 81/08 e, s.m.i.

Il decreto legge modifica i seguenti articoli:

Articolo 19, comma 1 lettera c)

Articolo 21 comma 1 lettera c)

Articolo 23 comma 1

Articolo 27 comma 2

Articolo 71 comma 12

Articolo 72 comma 2

Articolo 73 comma 4

Articolo 87 comma 2 lettera c)

In particolare le modifiche sono:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera c), le parole "presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti "presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.1";

Quindi è nato il nuovo:

1. I datori di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 1 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole "titolo IV" è aggiunto il seguente periodo " , nonché stesse opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV";

Quindi è nato il nuovo:

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 238-bis del codice civile e all'azienda autonoma

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 238-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere a servizi ai sensi dell'articolo 222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, nonché stesse opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera c) è aggiunto lo seguente:

re-bis) in occasione delle visite di assicurazione, ricevee o riorientatore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto al fine della formulazione del giudizio di idoneità;

2) dopo la lettera c) è aggiunto lo seguente:

Terbis) in caso di impedimento per gravi e prolungate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante l'intervallo temporale specificato.;"

Quindi è nato il nuovo:

Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente: